



Comune di Casalecchio di Reno

Via dei Mille, 9
40033 Casalecchio di Reno (BO)

Il Sindaco



Ordinanza N. 23 / 2020

OGGETTO: DIVIETO UTILIZZO DELLE STRUTTURE LUDICHE NEI PARCHI PUBBLICI DELLA CITTÀ.

IL SINDACO

Visti:

- la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante "Primi interventi urgenti di Protezione Civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili";
- il Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- il Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 23 febbraio 2020 "Nomina Soggetto Attuatore Regione Emilia-Romagna", in base al quale il Presidente della medesima Regione è nominato soggetto attuatore ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della già richiamata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630/2020, al fine di coordinare le attività poste in essere dalle strutture della Regione Emilia-Romagna competenti nei settori della protezione civile e della sanità, impegnate nella gestione dell'emergenza relativa al rischio sanitario connesso alla diffusione di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- l'Ordinanza del Presidente della Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 41 del 18 marzo 2020 con la quale veniva ordinata la chiusura dei parchi pubblici sul territorio regionale;
- l'Ordinanza firmata dal Ministro della salute e dal Presidente della Regione Emilia-Romagna il 20 marzo 2020 con la quale veniva disposta la chiusura dei parchi su tutto il territorio nazionale;
- la propria ordinanza n. 6 del 18/03/2020;
- il Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19 recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale” che poneva il divieto di accesso del pubblico a parchi, ville, giardini, aree gioco e giardini pubblici;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale” il quale dispone l'apertura dei parchi pubblici mantenendo la chiusura delle aree attrezzate per il gioco dei bambini;
- l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale dell'Emilia Romagna n. 74 del 30 aprile 2020 “Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19” con la quale veniva consentita l'apertura di parchi e giardini, permettendo al Sindaco di disporre la regolamentazione degli ingressi o la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti il divieto di assembramento o il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro;

Richiamato il Decreto Legge n. 33 del 16 maggio 2020;

Visto in particolare il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020, con particolare riferimento all'allegato 8 in materia di utilizzo di giochi ludici, dove vengono enunciati i protocolli operativi da adottare per garantire l'utilizzo in sicurezza delle suddette strutture;

Atteso che, allo stato attuale, non sussistono le condizioni operative e logistiche per garantire sul territorio del Comune di Casalecchio di Reno una costante e continua sanificazione e contestuale presidio delle strutture ludiche ubicate nei parchi pubblici della città;

Ritenuto pertanto opportuno intervenire sulla materia disponendo il divieto di utilizzo delle strutture ludiche ubicate nei parchi pubblici della città, al fine di evitare l'ulteriore diffusione del Covid-19 sul territorio comunale;

Visti i poteri del Sindaco in materia di emergenza sanitaria ed igiene pubblica di cui all'art. 50 c. 5 D.Lgs. 267/2000;

Dato atto che il Responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 è il Dirigente dell'Area Servizi al Territorio;

ORDINA

il divieto, fino a nuova disposizione, di utilizzo delle strutture ludiche nei parchi pubblici della Città;

DISPONE

la diffusione del presente provvedimento a tutta la cittadinanza tramite la pubblicazione all'albo pretorio on-line, sul sito del Comune e tramite i mezzi di comunicazione;

INCARICA

il corpo di Polizia Locale e la Forza Pubblica di vigilare sull'esecuzione della presente ordinanza;

INFORMA

- Che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Emilia Romagna entro 60 giorni dalla notifica dello stesso, ai sensi del D.Lgs. 2 febbraio 2010, n.104 oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica del provvedimento medesimo, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n.1199;
- Che, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali, civili ed amministrative previste da leggi e regolamenti in materia, le violazioni alle suddette disposizioni comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 25 ad un massimo di euro 500, come previsto dal regolamento comunale per la determinazione e l'applicazione delle sanzioni amministrative alle norme dei regolamenti e delle ordinanze comunali.

Casalecchio di Reno, lì 19/05/2020

IL SINDACO
BOSSO MASSIMO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)